

Relazione dell'Avv. Stefano Lombardi - Presidente dell'Automobile Club di Avellino e dell'Avv. Edoardo Volino - Componente della Commissione Giuridica dell'AC di Napoli

PERPLESSITÀ DI ORDINE COSTITUZIONALE IN ORDINE ALLA PREVISIONE NORMATIVA DELLA CAUZIONE EX ART. 204 BIS CDS.

Desti non poche perplessità di ordine costituzionale la previsione normativa della cauzione ex art. 204 bis C.d.ss.

Il provvedimento cauzionale, generica misura cautelare caratterizzata dalla eventualità e caducità dello stesso, imposto facoltativamente dal Giudice alla parte attrice quale onere processuale per conseguire ulteriori risultati di ordine processuale, è istituito già conosciuto dal codice del rito civile, in particolare sotto forma di cautio pro expensis.

Difatti l'art. 98 c.p.c. prevedeva che il Giudice, su istanza del convenuto, potesse disporre con ordinanza che l'attore prestasse cauzione per il rimborso delle spese, laddove vi fosse timore di una insolubilità della parte.

Non vi è dubbio alcuno che, al di là di mere differenze terminologiche, la ratio dei due istituti (art. 98 c.p.c. e art. 204 bis C.d.s.) sia sostanzialmente la stessa, al fine di evitare azioni giudiziali inconsulte e temerarie.

Il legislatore della recente novella non ha fatto mistero che la previsione cauzionale dovesse avere una finalità deflattiva, con l'intento dichiarato di scoraggiare i ricorsi innanzi all'ufficio del Giudice di Pace.

Prescindendo dalla considerazione che la norma non chiarisce se l'imposizione della cauzione debba riguardare anche le ipotesi di ricorsi avverso le cartelle esattoriali (ovvero soltanto quelli aventi ad oggetto i sommari processi verbali e le ordinanze ingiunzione prefettizie), nonché la ulteriore considerazione che la previsione stride con la esenzione da ogni imposta tributo, contributo e/o bollo per i giudizi di opposizione, appare innegabile che risultino ancora ferme le considerazioni che condussero alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 98 C.p.c.

La Corte Costituzionale nel lontano 1960 rilevò che la previsione normativa potesse provocare conseguenze di eccezionale gravità rispetto all'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione dichiara inviolabili, costituendo, altresì, una remora al "processo", attraverso il quale si esercitano i diritti di difesa.

Ancor più recentemente, peraltro, il Giudice delle Leggi ha rimarcato che il diritto di agire in giudizio non può essere condizionato al pagamento di una imposta, in ossequio, peraltro, alla distinzione tra oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alle sue funzioni, ed oneri che invece tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette e che, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione della incostituzionalità (cfr. Corte Cost. sentenza n. 522/2002).

In definitiva, appare che risulti non conforme ai principi costituzionali la previsione sanzionatoria della inammissibilità del ricorso, evidentemente violatrice del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.